



Comune di Borgoriccio

Regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 29 del 29.10.2012

Indice

<i>Articolo 1 – Oggetto del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 – Presupposto d'imposta</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 – Soggetti passivi</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 – Base imponibile</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6 – Riduzioni d'imposta per unità immobiliari inagibili</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7 - Determinazione delle aliquote</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8 – Esenzioni</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9 – Detrazione per abitazione principale, pertinenze ed immobili equiparati</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 10 – Periodicità e versamenti</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 11 – Dichiarazioni</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 12 – Accertamenti</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 13 – Interessi</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 14 – Riscossione coattiva</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 15 – Rimborsi</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 16 – Importi minimi</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 17 – Funzionario responsabile</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 18 – Contenzioso tributario</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 19 – Disposizioni finali</i>	<i>18</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Borgoricco dell'Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011) e disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011, in quanto compatibili e dalle norme espressamente richiamate del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011.

3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Articolo 2

Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

8. Ai soli fini dell'Imposta Municipale Propria, il coniuge che risulti assegnatario dell'ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è considerato titolare del diritto di abitazione, per cui soggetto al pagamento dell'imposta.

9. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In caso di residua capacità edificatoria, la stessa è considerata edificabile salvo che vi sia una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, la capacità edificatoria che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale rimuovibile a discrezione.

10. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione, deve essere effettuata, a mezzo raccomandata A/R, entro un anno dall'adozione del Piano in Consiglio Comunale.

11. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno; non è, invece, riconosciuta ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L'agevolazione non si

riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il reddito derivante dall'attività agricola deve essere superiore al 50 per cento del reddito complessivo e la quantità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve essere superiore al 50 per cento del fabbisogno complessivo.

12. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricoli professionale. Per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore professionale.

13. Per poter usufruire dell'agevolazione, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare i requisiti all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dal realizzarsi dell'evento.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 5

Base imponibile

1. *La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.*

2. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori stabiliti dalla legge.*

3. *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.*

4. *Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.*

5. *In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è*

comunque utilizzato. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti.

6. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, fermo restando la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dei commi precedenti, nel caso di mancata conoscenza dell'effettivo valore venale del terreno, la Giunta comunale può determinare annualmente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili con apposita deliberazione.

7. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 6

Riduzioni d'imposta per unità immobiliari inagibili

1. La base imponibile è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità di un immobile sono identificate nelle sottoriportate contestuali fattispecie:

a. l'unità immobiliare non deve essere utilizzata, di fatto, neppure in parte e deve essere priva di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;

b. l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) tale da rendere l'immobile oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona.

3. Lo stato di inagibilità può essere accertato nei seguenti modi:

a. dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;

b. da una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, prodotta dall'interessato che allega idonea documentazione.

4. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dall'anno d'imposta in cui viene presentata all'Ufficio protocollo del Comune, la perizia richiesta dall'Ufficio tecnico comunale o la dichiarazione sostitutiva.

5. Sul contribuente grava l'onere di comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità.

Articolo 7

Determinazione delle aliquote

1. Il Comune con apposita deliberazione di Consiglio, da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare l'aliquota di base, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione, nonché modificare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

2. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

4. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 4, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero.

Articolo 8

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili per i quali il Comune di Borgoricco è soggetto passivo ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali nonché agli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

2. Sono, altresì, esenti:

- I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
- II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
- III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
- IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- VI. i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si intende applicabile alle predette attività a condizione che non abbiano esclusivamente natura commerciale.*

1. *Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte, con obbligo dichiarativo del soggetto passivo.*

Articolo 9

Detrazione per abitazione principale, pertinenze ed immobili equiparati

1. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

2. *Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.*

3. *Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

4. *E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

5. *Sono altresì equiparate all'abitazione principale, le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune*

di Borgoricco, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, tramite deliberazione di Consiglio comunale.

Articolo 10

Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 5, le aliquote come stabilite all'articolo 7.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, tramite apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il termine di 90 giorni, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento. Rimangono valide le dichiarazioni precedentemente presentate ai fini I.C.I. anche per la nuova imposta.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

5. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. La norma prevede in aggiunta, la facoltà di effettuare i versamenti in tre rate (con secondo acconto in scadenza il 16 settembre) per quanto concerne l'abitazione principale e le relative pertinenze. Entro la scadenza prevista per il

pagamento dell'ultima rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

6. I termini di versamento possono essere differiti, con deliberazione di Giunta comunale, in caso di calamità naturali, morte di un familiare del soggetto passivo ovvero di difficoltà economica. Con la predetta deliberazione sono specificate le predette situazioni particolari, è stabilita la disciplina del differimento e sono fissati i diversi termini per il pagamento da effettuarsi, comunque, entro il termine previsto per il versamento della rata successiva a quella differita.

7. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

8. Il versamento non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore ad euro 12,00.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale. In caso di concordato fallimentare il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere eseguito dal curatore fallimentare.

10. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 11

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il Modello Unico Informatico (MUI). Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello. In particolare, rimane l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:

- l'immobile è oggetto di locazione finanziaria;*
- l'immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;*
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha ad oggetto un'area fabbricabile;*
- il terreno agricolo diviene area fabbricabile o viceversa;*
- l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;*
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;*
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure varia la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;*
- l'immobile è concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica*

24 luglio 1977, n. 616;

- *l'immobile perde oppure acquista durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;*
- *l'immobile acquista oppure perde la caratteristica di fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola;*
- *se per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;*
- *l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;*
- *l'immobile è oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);*
- *interviene, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;*
- *interviene, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, di uso, di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI (Modello Unico Informatico);*
- *l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;*
- *l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);*
- *l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;*

- *si verifica l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);*
- *l'immobile è oggetto di vendita all'asta giudiziaria;*
- *l'immobile è oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.*
- *L'immobile è oggetto di assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

Articolo 12

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti anche per Posta certificata (PEC); inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.*

Articolo 13

Interessi

7. *Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. *Le somme liquidate ai sensi degli articoli 13 e 14, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*

2. *Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*

Articolo 15

Rimborsi

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

3. *Sull'importo dell'imposta da rimborsare, determinata ai sensi del comma 5, sono corrisposti gli interessi nella misura legale.*

4. *L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile. Il rimborso compete dalla data dell'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per non più di cinque periodi d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.*

Articolo 16

Importi minimi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento e non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

2. *Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.*

Articolo 17

Funzionario responsabile

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.*

Articolo 18

Contenzioso tributario

1. *Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Articolo 19

Disposizioni finali

1. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*

2. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.*